



## SEGRETERIA GENERALE

### Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.22 del 10/ 06 /2014

#### AFFARI GENERALI.

**Riforma PA: siglata l'intesa tra Governo, Anci e Regioni:** siglata l'alleanza interistituzionale denominata "Italia Semplice" tra Governo, Anci e Regioni per riformare la Pubblica Amministrazione, attraverso la condivisione tra le parti di punti ed obiettivi da raggiungere nei vari livelli e organismi dello Stato. L'accordo prevede cinque interventi strategici: ripensare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni sul territorio, valorizzare il capitale umano per potenziare la capacità della Pa di dare risposte certe e in tempi rapidi, semplificare normativa e procedure, implementare la digitalizzazione come forma di dialogo fra Pa, cittadini ed imprese.

Fonte: Paweb n. 2752/2014

Allegato: accordo Governo/Anci/Regioni

**Dlgs 33/2013: Trasparenza, i chiarimenti dell'Anac sulle attestazioni OIV:** Gli Organismi indipendenti di Valutazione presi in considerazione dall'Autorità nazionale anticorruzione sono quelli di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150. Tale disposizione non solo prevede (secondo unanime interpretazione, in modo non-obbligatorio per gli Enti locali) la costituzione di tali soggetti di controllo, ma anche, più specificatamente, dà un elenco dei loro compiti, tra cui risulta esservi anche quello di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi riguardanti la trasparenza e l'integrità, su cui si sofferma, brevemente, l'Anac. Prima di considerare quanto detto dall'Autorità è utile ricordare che l'articolo 44 del D-Lgs 33/2013 impone all'OIV di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre la citata disposizione stabilisce che "I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance" tra cui anche gli OIV devono utilizzare informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza a fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Il successivo art.45 prevede che l'Anac può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui alla normativa vigente. Naturalmente, l'OIV è, poi, destinatario delle segnalazioni in materia sia dall'Anac sia del Responsabile comunale per la Trasparenza. In questo quadro normativo si inseriscono le FAQ dell'Anac. La normativa attuale non prevede, in modo specifico, un obbligo di attestazione che dunque rappresenta un

compito "integrato" dall'autorità in questione. La FAQ 22.2 dell'Anac precisa infatti la sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" in cui vanno pubblicate le attestazioni predisposte dagli OIV: trattasi della sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga", presente nella sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali". La FAQ 22.3 "riflette" sulla possibilità di verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente attraverso la "Bussola della Trasparenza". In tal senso, l'A.N.A.C. chiarisce che la "Bussola della Trasparenza" è strumento operativo messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, che registra unicamente l'esistenza della sezione "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell'allegato A del Dlgs 33/2013. Essa, pertanto, non è in grado di rilevare se, all'interno del sito istituzionale, sono presenti contenuti. Di conseguenza, in sede di commento, si può concludere che non serve allo scopo suddetto di attestazione. La FAQ citata ricorda però che l'unico strumento idoneo ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l'attestazione predisposta dagli Oiv (o da strutture analoghe) in base all'articolo 14 del Dlgs 150/09 e all'articolo 44 del D.Lgs 33/13. In tal senso è da segnalare che la stessa ANAC ha messo a disposizione delle griglie di attestazione, contenenti le informazioni da attestare. L'Anac interviene infine (FAQ 22.1) sul soggetto che deve predisporre l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, qualora l'ente sia privo di OIV o di struttura analoga. Il sostituto è, secondo l'Anac, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione. Tale soggetto è, dunque, tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'Anac debitamente compilate oltre ad una dichiarazione concernente lo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga. La soluzione interpretativa appare alquanto debole e forse anche singolare, in quanto il soggetto suddetto diventa controllore del suo stesso operato. L'Autorità, peraltro, non chiarisce le caratteristiche della "struttura analoga", così lasciando nel vago un aspetto di grande interesse per tutti quegli Enti locali che hanno preferito optare per soggetti diversi dall'OIV. In via incidentale, l'autore dell'articolo ritiene che non possa essere considerato "analoga struttura" il Nucleo di Valutazione cui non sia stato conferito, espressamente, un compito in tema di attestazione degli obblighi di Trasparenza e (per le ragioni in precedenza dette) quello che veda Presidente un Segretario Comunale- Responsabile Trasparenza.

Fonte: Guida agli Enti Locali del Sole24 ore (30 maggio 2014)-estratto da articolo di Aldo Monea

**Sblocca Italia, segnalazioni entro il 15/6:** il Governo ha lanciato l'iniziativa «Sblocca Italia» che si propone di accelerare cantieri e investimenti bloccati, anche nel settore dei beni culturali. L'iniziativa prevede che i sindaci segnalino, entro il 15 giugno 2014, i procedimenti e i cantieri che sono fermi da anni, per ritardi o inconcludenze di settori diversi della pubblica amministrazione. Inviando una semplice e-mail all'indirizzo [matteo@governo.it](mailto:matteo@governo.it), i sindaci potranno segnalare, per esempio, una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da accelerare. Il Governo, attraverso una lettera indirizzata ai sindaci, si impegna successivamente a verificare lo stato d'attuazione delle singole procedure con gli uffici dedicati e, se del caso, a procedere con provvedimenti ad hoc all'interno di un futuro pacchetto di misure denominato «Sblocca Italia». L'iniziativa è stata lanciata attraverso il sito internet [www.governo.it](http://www.governo.it).

Fonte: Italia Oggi del 06/06/14

**Diritto all'oblio senza certezze: il Garante, va trovato il giusto equilibrio fra privacy e memoria collettiva**

La privacy al tempo dei big data. Sarà questo il tema centrale della relazione al Parlamento che il Garante, Antonello Soro, terrà domani. La protezione dei dati personali aggregati e conservati in archivi sempre più grandi e spesso immateriali o sparsi in tante appendici tecnologiche, come telefonini, tablet, personal computer: questa è la sfida del futuro. «La partita si gioca – sottolinea Soro – nella società digitale. Sempre di più, infatti, la vita si sposta là e il punto di sofferenza dei diritti è lì che è più elevato, perché al momento ci sono meno presidi». Una sentenza di maggio della Corte di giustizia europea ha affermato che i motori di ricerca sono comunque responsabili del trattamento dei dati personali "pescati" su siti gestiti da terzi. Dunque, se un cittadino reputa che le informazioni che lo riguardano non siano aggiornate, può chiederne la rettifica o la deindicizzazione, cioè l'impossibilità di risalire a esse, direttamente al motore di ricerca. È il c.d. diritto all'oblio. «Uno dei meriti dell'intervento dei giudici europei – commenta Soro – è che il diritto all'oblio è stato riconosciuto come tale (.....)... è un diritto che ha immediate ricadute sulla dignità personale e sulla protezione dei dati». La sentenza della Corte Ue, prosegue il Garante, rappresenta «una rivoluzione, perché ha affermato la giurisdizione europea anche su motori di ricerca che hanno una sede esterna al Vecchio continente». Come è per Google, che ha il quartier generale in California. Infine, c'è un terzo aspetto, conseguenza di quanto deciso dai giudici Ue. Google ha deciso di dare corso alla sentenza pubblicando sul web un modulo attraverso il quale si può chiedere di rimuovere dal motore di ricerca informazioni personali non veritiere o sorpassate. A stabilire i criteri dell'applicazione del diritto all'oblio sarà un comitato di esperti che l'azienda statunitense ha insediato. «Finora il cittadino che chiedeva di deindicizzare un'informazione personale trovata su internet – spiega Soro – si rivolgeva all'editore del giornale che aveva pubblicato la notizia e nel cui archivio quel dato si trovava. Ora, invece, può chiamare in causa direttamente il motore di ricerca. Ma la notizia su cui si chiede di intervenire non è detto che, come accade quando ci si rivolge a un editore, provenga da sito di carattere giornalistico o da un archivio strutturato. Google, infatti, raccoglie le informazioni più varie da ogni piccolo sito o all'interno delle discussioni che avvengono online. Il rischio, allora, è che l'applicazione del diritto all'oblio causi in maniera irreversibile la perdita di informazioni». Qui entra in gioco il difficile bilanciamento tra privacy e diritto del cittadino a essere informato, compromesso che la sentenza Ue non ha affidato ai motori di ricerca. Google, dunque, ha fatto un passo non richiesto. Ha accettato di cimentarsi in un compito improbo, rimettendo tutto nelle mani del comitato di saggi e dei criteri che saranno messi a punto per rispondere alle richieste dei cittadini. «Il problema – afferma il Garante – è che i criteri indicati dal comitato direttivo saranno quelli di Google, non del diritto europeo. Ogni volta che, sulla base di quei criteri, si deciderà di accogliere una richiesta, si aprirà un'incertezza, perché si potrebbe mettere a rischio la memoria collettiva. Non penso, dunque, che possa essere Google a garantire il bilanciamento tra il diritto all'oblio e quello all'informazione chiesto dalla sentenza. Semmai Google può concorrere. Credo sia necessario trovare meccanismi attraverso i quali affermare il ruolo delle Autorità di garanzia. Si tratterà di studiare come. È un terreno aperto». Bisognerà fare in fretta. Le richieste di diritto all'oblio sono già in arrivo. In tutta Europa sono più di 12mila. E in Italia? «Non abbiamo una notizia diretta, perché le segnalazioni non arrivano a noi. Posso, però, dire – conclude Soro – che nell'ultimo anno c'è stata una forte accelerazione dei nostri interventi riguardo alle richieste inoltrate agli editori. E bisogna considerare che sono solo una parte, perché si tratta delle pratiche che gli editori hanno ritenuto di non poter accogliere».

Fonte:estratto da Il Sole 24 Ore del 09/06/14-articolo di Antonello Cherchi

## CONTRATTI E APPALTI

### **Verifica offerte anomale e costi del lavoro:**

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sent.27 maggio 2014:in sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di anomalia va riferito all’offerta nelle sua globalità e non a singole voci per cui è illegittimo il giudizio di anomalia fondato esclusivamente sulla ravvisata incongruità dei costi del lavoro e sulla inaffidabilità, sotto questo solo profilo, dell’offerta; il Consiglio precisa inoltre che non sussiste un obbligo di contraddittorio orale per la P.A. e che l’eccessiva durata del procedimento di gara non vizia di per sè il procedimento stesso.

Fonte: Lexitalia.it n.6/2014

## CONTABILITA' E BILANCIO

**Revisori degli Enti locali: accesso confermato per i commercialisti:** per il Consiglio di Stato (sent. del 26 maggio 2014 n. 2676) gli iscritti (solo) all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili possono legittimamente accedere all'elenco regionale da cui sono estratti gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Non è pertanto strettamente necessario il possesso della qualifica di "revisore legale" come disciplinata dal D.Lgs 39/2010.

Fonte:Guida agli Enti Locali del Sole24 ore (4 giugno 2014)

**Patto stabilità, meno 47 milioni ai minienti:**un bonus da 47 milioni di euro per alleggerire gli obiettivi di Patto di stabilità interno e consentire lo sblocco di debiti di parte capitale. La buona notizia riguarda i comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, che a breve riceveranno le quote residue messe a disposizione dalle regioni attraverso il cd Patto verticale incentivato. Non tutti gli enti, però, beneficeranno del riparto, ma solo quelli che, dopo la rimodulazione disposta a marzo dalle regioni, hanno ancora un saldo obiettivo maggiore di 0. Il meccanismo trova la sua disciplina nell’art. 1, commi 122 e seguenti, della L 228/2012 (legge di stabilità 2013)

Fonte:Italia Oggi del 16/05/14-estratto da articolo di Matteo Barbero

**Al via il monitoraggio dei debiti delle P.A.:**Sta per partire il monitoraggio puntuale dei debiti delle P.A. A decorrere dal 1° luglio, i fornitori di beni e servizi potranno immettere sulla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti i dati relativi alle fatture emesse. Dalla stessa data, le P.A. dovranno comunicare le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione di tali documenti sui propri sistemi contabili. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 27 del DL 66/2014, destinato a subire alcune correzioni per effetto degli emendamenti approvati nei giorni scorsi dal senato. La principale novità riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio al 1° luglio 2014, per le quali si procederà a una rilevazione una tantum analoga a quella effettuata entro il 30 aprile scorso. Per il resto, viene confermato il disegno originario, che punta ad ampliare le funzionalità della piattaforma, trasformandola in uno strumento che consenta di tenere sotto stretta osservanza l'andamento dei tempi di pagamento. Nei giorni scorsi, il Mef, con una nota pubblicata sul sito della piattaforma, ha già definito le modalità attuative. L'immissione dei predetti dati non costituisce un obbligo per i creditori, i quali, tuttavia, ne potranno trarre notevoli vantaggi. Infatti, avendo

comunicato per mezzo della piattaforma, i riferimenti delle fatture emesse e inviate, essi potranno verificare il puntuale adempimento di tutte le successive fasi del processo, fino al pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie. Queste ultime, infatti, dovranno inserire sulla piattaforma la data e altre informazioni relative al ricevimento delle fatture, nonché alcuni dati riferiti alla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili. Le p.a., inoltre, dovranno, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunicare le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, per cui la prima scadenza deve intendersi il 15 agosto 2014; dopo, il termine cadrà al 15 di ogni mese. Come accennato, invece, le fatture emesse dal 1° gennaio 2014 fino al 1° luglio dovranno essere trasmesse in forma aggregata, con modalità ancora da chiarire. Il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti sono analoghi a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica.

Fonte:Italia Oggi del 06/06/14

**Divieto di terzo mandato per i revisori degli enti locali:**Sui revisori dei conti degli enti locali incombe il divieto di terzo mandato, anche se non consecutivo. Il senato, infatti, ha confermato l'emendamento al DL 66/2014 che vieta ai professionisti di assumere l'incarico per più di due volte presso la stessa amministrazione. Il correttivo agisce sull'art. 19, inserendovi un nuovo comma 1-bis che, a sua volta, novella gli artt. 235 e 241 del Tuel. L'art. 235 attualmente prevede che i revisori sono rieleggibili per una sola volta, con una formulazione evidentemente non più adeguata alla luce delle nuove modalità di nomina previste dall'art. 16 del dl 138/2011. Quest'ultimo, infatti, ha eliminato il meccanismo dell'elezione consiliare dei revisori, prevedendo che essi siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il nuovo testo, invece, prevederà (se approvato in via definitiva) che i revisori non possono svolgere il proprio incarico per più di due volte nello stesso ente. In tal modo, verrebbe risolta anche la questione (assai discussa anche a livello giurisprudenziale) riguardante la possibilità di una terza nomina non consecutiva. Confermate anche le altre modifiche, ovvero l'obbligo di preavviso di almeno 45 giorni in caso di dimissioni volontarie (che tuttavia non possono essere rifiutate dall'ente) e l'introduzione di limiti ai rimborsi spese. Sotto questo profilo, si prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio non possa essere superiore al 50% del compenso annuo del revisore, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Fonte:Italia Oggi del 06/06/14

## **FISCO E TRIBUTI**

**Proroga TASI:**il testo del disegno di legge approvato dal Senato il 5 giugno c.a. ha inglobato tutti gli emendamenti governativi approvati in Commissione, tra i quali la proroga dei termini di versamento della TASI ed altre norme di interesse per gli enti locali. La nuova tempistica della TASI prevede che nei comuni che hanno fissato aliquote e detrazioni entro il 23 maggio, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre. Nel caso i comuni non abbiano rispettato la prima scadenza per la pubblicazione delle delibere TASI (31 maggio 2014) il termine per il versamento della prima rata viene prorogato al 16 ottobre sempre che le delibere siano pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre. In caso contrario, il pagamento della tassa potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota base dell'1 per mille. Il ddl prevede inoltre che entro il 20 giugno il Governo stanzierà per i comuni un acconto del fondo di solidarietà in misura pari al 50% del gettito annuo standard della

TASI di loro spettanza. Se la somma degli acconti dovesse superare l'importo complessivamente dovuto a titolo di fondo, le differenze saranno recuperate dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. Al fine di rendere immediatamente vigente la nuova tempistica relativa alla TASI, tutte le novità confluiranno in un decreto legge che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

Fonte: Paweb n. 2752/2014

## **PERSONALE**

### **Blocco, nel campo del pubblico impiego, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il triennio 2011-2013**

CORTE COSTITUZIONALE- sent. 4 giugno 2014 (confermata la legittimità costituzionale del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il triennio 2011-2013 previsto da DL n.78/2010).

Fonte: Lexitalia.it n.6/2014

### **Disciplina dell'orario di lavoro**

CORTE COSTITUZIONALE – sent.4 giugno 2014 (dichiarate illegittime alcune norme introdotte dal D.Lgs. n.213/2004 sul regime sanzionatorio per violazione da parte del datore di lavoro di divieti relativi alla durata massima dell'orario di lavoro, al limite massimo di lavoro straordinario, e al limite minimo di riposo giornaliero e settimanale).

Fonte: Lexitalia.it n.6/2014

**Il lavoro a tempo determinato secondo il c.d. “job act”; non applicabilità della nuova disciplina relativa al contratto di lavoro a tempo determinato acausale nella P.A.** :la recente modifica dell'articolo 1 del D.Lgs.368/2001 segna il passaggio all'acausalità del rapporto di lavoro a tempo determinato che diventa una regola ampiamente diffusa nell'ambito della flessibilità del rapporto di lavoro .Tale tipologia di contratto di lavoro non è applicabile al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione poichè i presupposti e le caratteristiche del rapporto di lavoro acausale mal si conciliano con i principi e le regole vigenti nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A.La non applicabilità della nuova normativa riguardante l'acausalità del contratto a termine è innanzitutto ricavabile dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.Tale normativa attribuisce infatti al lavoro pubblico quella specificità e specialità proprie di un settore che persegue finalità di interesse generale ed è legato alla piena osservanza dei principi generali e dei vincoli previsti direttamente dalla Costituzione Italiana. Infatti, il citato comma 2 dell'articolo 36 del d.lgs. 165/01 prevede espressamente che le P.A. possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, tra cui rientra il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Pertanto, la predetta normativa riguardante l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella P.A. prevede un obbligo a carico del datore di lavoro pubblico di effettuare una preventiva verifica ed istruttoria circa la sussistenza o meno dei presupposti e delle motivazioni che consentono di avvalersi di tale forma contrattuale di lavoro. Quindi, la casualità del medesimo rapporto di lavoro a termine che riguarda le ragioni e le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che stanno alla base delle scelte motivate che compie la P.A. per

avvalersi del dipendente da assumere a tempo determinato, rappresenta un elemento obbligatorio dal quale non è possibile prescindere che la medesima amministrazione è tenuta obbligatoriamente a considerare per motivare le medesime scelte. L'assenza della causa giustificativa e, dunque, delle prescritte motivazioni e ragioni che giustificano il medesimo rapporto di lavoro a termine rende nullo lo stesso, con conseguente responsabilità erariale nei confronti del dirigente che lo ha avviato. Anche il limite percentuale del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico al 1° gennaio dell'anno di assunzione, per ciascun lavoratore assunto a tempo determinato non è applicabile al lavoro pubblico. Infatti, per i dipendenti pubblici vige la normativa che prevede la riduzione della spesa, nonché il contingentamento delle assunzioni di personale a tempo determinato nella pubblica amministrazione .

Fonte: Lexitalia.it n.6/2014-estratto da articolo di Nicola Niglio

**Vigili stagionali senza paletti:**inapplicabile ai vigili stagionali il DL 101/2013 che impone di fare ricorso ai vincitori dei concorsi a tempo indeterminato. I cosiddetti «vigili stagionali» non debbono quindi essere assunti attingendo alle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato. Il rafforzamento temporaneo dei corpi di polizia municipale, giustificato dall'afflusso turistico, costituisce esigenza flessibile in re ipsa, tale da legittimare pienamente l'impiego dei vigili stagionali, senza dover ricorrere alle graduatorie a tempo indeterminato. I vigili «stagionali» sono assunti in fatti in tutta evidenza per esigenze lavorative flessibili sono professionalità amministrative specializzate.

Fonte: Italia Oggi del 30/5/14- estratto da articolo di Luigi Oliveri

**La nuova PA inizia dal personale:**Venerdì prossimo il Consiglio dei Ministri approverà la riorganizzazione della burocrazia. I fronti della riforma sono diversi:interventi sul personale, tagli agli sprechi e riorganizzazione delle amministrazioni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Nel documento di indirizzo per rilanciare l'apparato burocratico siglato fra Governo, Anci, Conferenza delle Regioni e Upi si specifica che il sistema delle regole del pubblico impiego deve essere composto da un livello minimo di norme rivolto a tutti i datori di lavoro e a tutto il personale impiegato e da un livello di regolamentazione più specifico frutto della negoziazione e della regolamentazione organizzativa specifica di ogni ente.

Fonte:estratto da Il Sole 24 Ore del 09/06/14

## **ACCESSO AGLI ATTI**

### **Diritto di accesso ai pareri legali**

TAR SICILIA - PALERMO – SEZ. III – sent. 29 maggio 2014 n. 1376(diniego di accesso ad un parere legale espresso dall'ufficio legale di un Comune in ordine alla normativa applicabile agli emolumenti da corrispondere agli organi collegiali di un Ente consortile):E' illegittimo il diniego espresso da un Comune in ordine ad una istanza ostensiva avanzata da un Ente consortile, tendente ad ottenere copia di un parere espresso dall'Ufficio legale comunale in ordine alla normativa applicabile agli emolumenti da corrispondere agli organi collegiali consortili, che sia motivato con riferimento al fatto che i pareri legali sono sottratti al diritto di accesso. Infatti nell'ambito degli atti sottratti all'accesso rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione; qualora, però, il ricorso alla consulenza legale si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto

privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetta all'accesso, perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo (Cfr. anche *ex plurimis* Cons. Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7237)

Fonte: Lexitalia.it n.6/2014

### **SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Nuove norme per l'accompagnamento dei minori all'estero:** il 4 giugno c.a. sono entrate in vigore le nuove regole sulla dichiarazione relativa ai cittadini italiani, minori di 14 anni, in viaggio senza genitori o tutori.

Fonte: PAweb n. 2751/2014